

**COMUNE DI CARTIGLIANO**  
Provincia di Vicenza



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

Approvato con delibera di C.C.

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale
- Art. 3 – Pertinenze
- Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 6 – Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 7 – Importi minimi per versamenti e rimborsi
- Art. 8 – Compensazione
- Art. 9 – Differimento del termine di versamento
- Art. 10 – Accertamento esecutivo e rateazione
- Art. 11 – Istituti deflativi del contenzioso
- Art. 12 – Entrata in vigore

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

## **Art. 3 – Pertinenze**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quali intende considerare come pertinenze dell'abitazione principale.
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.

## **Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di

maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

4. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

### **Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricati diroccati, pericolanti e fatiscenti). Pertanto, non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
3. La riduzione decorre dal momento in cui lo stato di inagibilità o di inabitabilità viene accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dalla presentazione al Comune dell'autocertificazione.
4. Il Funzionario responsabile si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

### **Art. 6 – Versamenti effettuati da un contitolare**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

### **Art. 7 – Importi minimi per versamenti e rimborsi**

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta dovuta è pari o inferiore a € 12,00.
2. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Non è dovuto il rimborso se l'imposta versata in eccesso per ciascuna annualità è pari o inferiore a € 12,00.

## **Art. 8 – Compensazione**

1. Su istanza del contribuente, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi a debito dovuti al Comune, purché riferiti allo stesso tributo.

## **Art. 9 – Differimento del termine di versamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria. Tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.

## **Art. 10 – Accertamento esecutivo e rateazione**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
2. Il Comune concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute concordando il piano di rateizzazione con il contribuente stesso.

## **Art. 11 – Istituti deflativi del contenzioso**

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso.

## **Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.